

Comune di Vicenza

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comunc.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N. 107885

Protocollo N.0107885/2018

Comune di Vicenza Protocollo Generale Addi, 13.07.2018

OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa prevista, dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/1995 come modificato dall'art. 13 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 42 del 17/02/2017, per violazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 in materia di inquinamento acustico, sanzionato dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/1995.

Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l. - Strada Marosticana 172/U- Vicenza

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. uscita ARPAV nr. 107769 del 14/11/2017del Dipartimento Provinciale di Vicenza di ARPAV - registrata al P.G.N. 153200 del 14/11/2017 in entrata al Comune di Vicenza- con cui venivano trasmesse a questo Comune di Vicenza il Rapporto di Prova n° 100/RU/17-0 del 07/11/2017, n° 2 grafici e il Verbale di Accertamento/Contestazione e Notificazione di Illecito Amministrativo n. 45/2017/STAF.

Vista la nota prot. uscita ARPAV nr. 122565 del 22/12/2017 del Dipartimento Provinciale di Vicenza di ARPAV - registrata al P.G.N. 176445 del 22/12/2017 in entrata al Comune di Vicenza- con cui venivano trasmesse al Comune di Vicenza le prove dell'avvenuta notificazione al trasgressore degli estremi della violazione;

Visto che nel suddetto Verbale di Illecito Amministrativo veniva evidenziato il superamento del valore limite differenziale di immissione previsto dall'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1977, per il periodo diurno ed in ambiente abitativo, accertato a seguito di misurazioni fonometriche eseguite nei giorni 28/09/2017 e 10/10/2017 presso l'abitazione di un residente;

Visto che nelle conclusioni contenute nel Rapporto di Prova allegato Verbale, ARPAV evidenzia altresì "che il livello di pressione sonora determinato dall'attività della ditta De Biasi srl sita in Strada Marosticana, 172/U, nel comune di Vicenza, in particolare il rumore prodotto dalla movimentazione dei rottami ferrosì, è da considerarsi disturbante per la civile abitazione di....";

Preso atto che i responsabili non hanno presentato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/1981, scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione ARPAV né richiesto audizione;

Verificato che il trasgressore non ha provveduto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione ARPAV al pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge 689/81, pari ad euro 2.000, più le spese di procedimento ARPAV pari ad euro 282,91;

Dimostrata l'esistenza della violazione del disposto di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997, sanzionata dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/1995;

Valutata la situazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, ai fini dell'applicazione della misura della sanzione amministrativa a carico dei trasgressori, come previsto dall'art. 11 della L.689/1981, questa autorità



1



Comune di Vicenza

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

20444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

conferma in euro 2.000,00 (duemila) la sanzione amministrativa applicabile, oltre al pagamento delle spese di procedimento ARPAV pari ad € 282,91 (duecentoottantadue/91);

Vista Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4 comma 1;

Vista la Legge 447/1995, art. 10 comma 2, e sue succ. mm. e ii.;

Visto il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (PCATC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23 febbraio 2011, P.G.N. 12947;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.. 2000/267 e sue succ. mm. e ii.;

Visto altresì il provvedimento del Sindaco del 21/6/2010, p.g.n. 42171, di conferimento al dott. Danilo Guarti dell'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, oggi denominato Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

per le tutte le motivazioni sopra riferite,

ORDINA

1. a _____, nato a _____, domiciliato in ______, via ..., in qualità di Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l., con sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U;

2. alla ditta De Biasi s.r.l., avente sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U, in qualità di obbligata in solido, nella persona del suo Legale Rappresentante, , nato

il: 3 con domicilio a

il pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00), ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 447/1995, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs 42/2017, per violazione della normativa in materia di inquinamento acustico (art. 2 comma 2 D.P.C.M.14/11/1997), oltre ai costi di procedimento previsti da ARPAV Dipartimento di Vicenza, pari ad euro 282,91 (duecentoottantadue/novantuno);

INGIUNGE

1. a l , nato a domiciliato in domic

2. alla ditta De Biasi s.r.l., avente sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U, in qualità di obbligata in solido, nella persona del suo Legale Rappresentante.

il con domicilio a

di pagare, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa a mezzo versamento o bonifico presso il TESORIERE DEL COMUNE DI VICENZA – BANCA INTESA SANPAOLO SPA – coordinate bancarie Cod. IBAN: 1T46 N030 6911 8941 0000 0046 002, intestato a TESORIERE COMUNALE – BANCA INTESA SANPAOLO SPA, riportando la seguente causale: Sanzioni ambientali – Cap. 47100 – Ordinanza ingiunzione del 13/07/2018, P.G.N. (da specificare);





Comune di Vicenza

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it — PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

di pagare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, € 282,91 (duecentoottantadue/91) per le spese di procedimento ARPAV, a mezzo versamento o bonifico presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Filiale di PADOVA – Via VIII Febbraio, 5 Codice IBAN: IT 74 T 01030 12134 000001028164 – CIN T – ABI 01030 – CAB 12134 – Conto Corrente n. 000001028164 – Causale del bonifico: Verbale ARPAV n° 49/2017/STAF del 20/11/2017 – "spese di procedimento e notificazione ex art. 16 L. 689/1981".

DISPONE

che le notifiche al presente provvedimento avvengano tramite PEC nei confronti di:

- Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l.- all'indirizzo pec della ditta De Biasi s.r.l.
- Ditta De Biasi s.r.l. obbligata in solido all'indirizzo pec della ditta

e, per conoscenza al

Dipartimento Provinciale di Vicenza ARPAV: dapvi@pec.arpav.it

AVVERTE

- che, trascorsi gli indicati termini perentori senza che chi di interesse abbia provveduto o abbia dimostrato di aver provveduto all'integrale pagamento della somma ingiunta, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689, il Comune di Vicenza attiverà la procedura per l'esecuzione forzata.
- che contro la presente ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L. 689/1981, gli interessati possono proporre opposizione in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Vicenza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ai sensi degli art. 22 e 22-bis della Legge n. 689/1981.

INFORMA

- che responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è il dott.
 Roberto Scalco del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza e che l'unità organizzativa presso la quale è possibile visionare gli atti è il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, Piazza Biade 26;
- 4. che il presente provvedimento, con gli estremi della notificazione al trasgressore, verrà inviato per conoscenza all'organo accertatore, a conclusione del procedimento avviato.

IL DIRIGENTE
Il Direttore del Settore Ambiente, Energia il Tittela del Territorio
dott/ Dimito Quarti

3